

TI_GERICHTE 16.2002.58 vom 8. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.58

FR: TI_GERICHTE 16.2002.58 du 8 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.58 del 8 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.07.2002
16.2002.58

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00058 Lugano 8 luglio 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 24 giugno 2002 presentato da _____ contro la sentenza 18 giugno 2002 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 novembre 2001 da _____ rappr. dal _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda ridotta in corso di causa a fr. 2'751.75 e così accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 7 novembre 2001 _____ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro _____, presso la quale ha lavorato dal 24 gennaio al 6 marzo 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'091.80 oltre accessori - domanda in seguito ridotta a fr. 2'751.75- corrispondenti al salario residuo che la convenuta non intende riconoscere; che con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del rapporto di lavoro dal 24 gennaio al 31 marzo 2000, data per la quale la datrice di lavoro ha validamente disdetto il contratto (scaduto ormai il periodo di prova), ha condannato quest'ultima al pagamento di fr. 2'751.75 lordi oltre interessi del 5% dal 5 aprile 2000; che con ricorso 24 giugno 2002, dal quale deve essere estromessa la documentazione allegata al medesimo poiché prodotta in urto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, _____ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo o di cassazione invocato: caso contrario, l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto l'esposto 24 giugno 2002 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito all'accoglimento della tesi di controparte, non tenendo conto dei fatti da lei adottati; che in concreto, non solo è impossibile individuare i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato, ma si può concludere che non v'è motivazione alcuna; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può

decidere con breve motivazione la reiezione dell'impugnazione, senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora essa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 2002 _____ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tassa e da spese. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.